

Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse a stipulare convenzioni per l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

INAIL - Direzione Regionale Toscana

Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, l'INAIL – Direzione Regionale Toscana - rende noto che intende avvalersi, senza alcun vincolo di esclusiva, di Strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate e accreditate con il sistema sanitario regionale, ubicate esclusivamente nel territorio della regione Toscana, per l'espletamento, a favore degli assistiti delle Sedi INAIL della Toscana, come da elenco allegato (All. A), di prestazioni di diagnostica strumentale non eseguibili presso i propri ambulatori territoriali per mancanza di dotazione di specifico personale o di strumentazione disponibile, ovvero a garanzia di terzietà.

Tali prestazioni sono propedeutiche alle valutazioni del pregiudizio biologico, temporaneo ovvero permanente e, pertanto, necessarie per tutte le indagini finalizzate all'accertamento e valutazione degli eventi tutelati e indirizzate a scopo medico legale.

La Direzione Regionale e le Sedi territoriali possono inoltre avvalersi, per impossibilità/inopportunità di esecuzione degli accertamenti in loco, delle Strutture esterne convenzionate anche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per la sorveglianza medica di quelli esposti a radiazioni ionizzanti, secondo le necessità manifestate dai medici competenti/autorizzati ai fini del giudizio di idoneità.

La fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell'Istituto ai sensi del quadro normativo vigente (artt. 66, 86, 90, 236, 178 e ss. e 256 del DPR 1124/1965; art. 57 della L. 833/1978 e dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1979; art. 12 della L. 67/1988; art. 2, comma 2 del D.M. 332/1999, D. Lgs. 38/2000 e D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e art. 2 dell'Accordo quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

Di seguito l'oggetto, i requisiti e gli altri elementi utili per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

1 - Oggetto della convenzione

La convenzione riguarderà le seguenti macrocategorie di prestazioni diagnostiche come più specificatamente dettagliate nell'allegato n. 2 "Tariffario":

- Ecografie
- Eco-Doppler/Eco-Color-Doppler
- Tomografie computerizzate
- Risonanze Magnetiche
- Radiografie
- Elettromiografie
- Elettroencefalografie
- Elettroencefalogrammi

- Potenziali evocati
- Ortopantomografie
- Dentscan
- Esami di laboratorio
- Spirometrie
- Emogasanalisi
- Ecocardiogrammi
- Fotopletismografie
- Campimetrie
- OCT Tomografie ottiche computerizzate
- Test di Hess

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria rivolta ai dipendenti Inail, la convenzione riguarda gli accertamenti richiesti più frequentemente dal medico competente che, pur non esaustivi nell'elencazione, sono i seguenti:

per il personale esposto a rischi biologici:

- esami ematochimici di routine: emocromo, transaminasi, azotemia, creatinina, colesterolo tot e frazionato, trigliceridi, glicemia;
- markers delle infezioni virali (HbsAg, Anti-HBs, Anti HBc, Anti HCV, Anti HIV).

per il personale esposto a radiazioni:

- esami ematochimici di routine;
- indici di funzionalità tiroidea (FT3, FT4, TSH);
- ecografia tiroidea.

Qualora si ravvisi la necessità di accertamenti ulteriori rispetto a quelli elencati nel tariffario allegato al presente avviso, per i relativi corrispettivi si farà riferimento al Nomenclatore Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 19/12/2024 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui fosse possibile erogare solo parte delle prestazioni diagnostiche sopra elencate, le convenzioni potranno essere stipulate anche solo per una o più delle macro-categorie sopra citate.

2 - Requisiti

Le strutture sanitarie, con unità operativa/e nel territorio regionale, dovranno essere in regola con le norme relative a:

- autorizzazione/accreditamento di cui al D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e alla L.R. n. 51/2009 e relativo Regolamento regionale di attuazione (n. 79/R del 17/11/2016), come modificato dal Dpgr 90/R del 16/09/2020 e con i nuovi requisiti di accreditamento previsti come da allegato A e allegato B della Delibera di Giunta regionale n. 1150 del 09/10/2023;
- iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;
- possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell'esecuzione e refertazione dell'esame diagnostico strumentale;
- conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario ai sensi della Legge n. 214/2011;

- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza degli impianti di radiologia e rispetto delle norme sulla radioprotezione;
- abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;
- regolarità assicurativa e contributiva INPS e INAIL;
- insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di condanne penali che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione - emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma n. 3 del citato articolo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere per tutta la durata della convenzione.

Le Strutture sanitarie convenzionate hanno l'obbligo di comunicare, tramite PEC, all'INAIL Direzione Regionale per la Toscana ogni variazione intervenuta in relazione ai suddetti requisiti, pena la decadenza della convenzione.

Le Strutture, inoltre, ai fini di manlevare l'INAIL da qualsiasi pretesa degli assistiti per eventuali eventi lesivi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali o per infortuni, dovranno aver stipulato una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi ed essere in regola con il pagamento delle rate di premio. Restano in ogni caso a carico delle Strutture i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

3 – Obblighi delle Strutture convenzionate

Le Strutture convenzionate dovranno impegnarsi:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e regolamentari vigenti inerenti il rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, agli obblighi assicurativi e contributivi previsti nonché ad osservare la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare nei confronti dei propri dipendenti *occupati nelle attività convenzionate* condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle previste dai contratti collettivi applicabili - alla data di stipula della convenzione - alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- a dimostrare, a richiesta dell'Inail, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte della prestazione richiesta;
- a manlevare e tenere indenne l'Inail da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- a sopportare gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla convenzione;
- a comunicare all'Inail immediatamente e a mezzo PEC l'eventuale impossibilità momentanea di garantire l'effettuazione della prestazione per causa di forza maggiore nonché la cessazione dell'impossibilità medesima;

Si precisa che l'espletamento delle prestazioni di cui al punto 1 da parte della struttura convenzionata non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza dei propri operatori con l'Inail.

4 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le Strutture assumono l'obbligo di eseguire in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale INAIL gli accertamenti indicati al punto 1) che abbiano dichiarato essere in grado di eseguire.

La scelta della Struttura tra quelle convenzionate è rimessa unicamente all'assistito INAIL che decide autonomamente e liberamente dove sottoporsi per eseguire gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali.

Le prestazioni saranno effettuate dietro esibizione, da parte di ogni assistito INAIL, di un documento di identità ed in presenza dell'impegnativa INAIL sul proprio modello denominato "Mod.127-I INAIL".

La prestazione dovrà essere effettuata entro n. 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta effettuata dalla Sede INAIL, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Poiché l'INAIL deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunta dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza che, oltre alla brevità dei citati tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, la refertazione medica sia particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di valenza medico-legale forense.

La consegna alla Sede INAIL di competenza degli esami e della refertazione sarà anticipata a mezzo posta elettronica certificata non oltre tre giorni dall'esame e sarà eseguita a cura della struttura sanitaria entro 48 ore dalla data della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Tutti i documenti devono essere trasmessi dalle Strutture convenzionate e dalle Sedi/DR INAIL competenti via PEC, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione, ma il solo numero del caso di infortunio/malattia professionale o, per il personale INAIL, la matricola.

In caso di ritardo nell'erogazione delle prestazioni, salvo per motivi non imputabili all'affidatario, sarà applicata una penale pari al 15% dell'ammontare netto dell'importo del tariffario, per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'INAIL di risolvere la convenzione, in caso di reiterati ritardi, contestati da INAIL in almeno tre occasioni.

5 – Corrispettivi delle prestazioni

Per il compenso relativo alle singole prestazioni erogabili si farà riferimento esclusivamente all'allegato prospetto denominato "Tariffario" (All. 2), i cui importi sono quelli indicati nel Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 19/12/2024 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'INAIL indicherà nell'impegnativa lo scopo dell'accertamento diagnostico:

- in caso di accertamento a fini medico-legali, il corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA;
- in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente.

Qualora in corso di vigenza dovesse intervenire un'eventuale variazione delle tariffe regionali di riferimento, si procederà all'adeguamento delle medesime, con la decorrenza prevista dalla normativa di riferimento, mediante apposito atto integrativo alla convenzione stipulata.

6 – Modalità di pagamento

Le Strutture sanitarie non richiederanno alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL. Le fatture (inviare in forma elettronica tramite del Sistema di Interscambio al Codice Univoco Ufficio - C.U.U. della Direzione Regionale Toscana: VWA9YC) dovranno essere emesse:

- con cadenza mensile e dovranno riportare le prestazioni eseguite specificando i codici, le voci e gli importi previsti nell'allegato Tariffario;
- con riferimento agli assicurati INAIL gestiti nel mese di riferimento (fatture cumulative ma dettagliate), senza indicare il nome dell'assistito, specificando unicamente il numero del caso (di infortunio o malattia professionale) e il numero della relativa impegnativa (mod. 127 i), al fine di individuare in maniera univoca (ma anonima) l'assistito beneficiario delle prestazioni;
- con riferimento al personale INAIL sottoposto a sorveglianza, senza indicare il nominativo del dipendente, ma il solo numero di matricola;
- trasmettendo, a titolo di "regolare esecuzione", l'impegnativa (sez."B" dei mod. 127/I INAIL con data e firma della Struttura e di ogni assistito) e gli eventuali allegati tramite mail alla Sede, al di fuori del Sistema di Interscambio, con indicazione della fattura di riferimento.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 le Strutture dovranno comunicare all'Istituto i dati relativi al Conto Corrente Bancario o Postale (IBAN compreso) dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e i dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare su tale conto.

Le fatture dovranno riportare, nell'apposito campo esigibilità IVA, ove prevista, il valore "S" indicante la scissione dei pagamenti grazie alla quale l'Istituto verserà direttamente l'IVA all'erario (cd. split payment).

La Direzione Regionale INAIL per la Toscana provvederà al pagamento delle fatture entro i vigenti termini di legge (ai sensi del D.lgs. n.192/2012), decorrenti dalla ricezione delle stesse.

7 - Durata della convenzione, risoluzione e recesso

La convenzione stipulata decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il **31 dicembre 2029** e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Il venir meno in capo alle Strutture di uno o più requisiti riportati nel precedente punto 2 potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'INAIL, la risoluzione della convenzione.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata degli accertamenti che venga reiteratamente contestata (incluso il reiterato ritardo nell'erogazione delle prestazioni).

A entrambe le parti della futura convenzione viene concessa la facoltà di recedere dalla stessa con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia allo scadere del termine finale che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per le Strutture convenzionate di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'INAIL, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al punto 4.

8 - Presentazione della domanda

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le Strutture interessate dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente i seguenti modelli sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona avente il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa:

- a) manifestazione d'interesse (All. 1) e copia della carta d'identità (in corso di validità) del firmatario;
- b) prestazioni erogabili e tariffario (All. 2);
- c) scheda anagrafica della Struttura (All. 3);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e smi. (All. 4);
- e) dichiarazione di responsabilità e manleva (All. 5) e copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi;
- f) patto d'integrità (All. 6).

Le domande (corredate dei relativi allegati) dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC, in formato PDF, al seguente indirizzo: toscana@postacert.inail.it, **entro e non oltre le ore 23,59 del 22 dicembre 2025**, con oggetto: **Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l'espletamento di prestazioni di diagnostica strumentale**.

Al fine di garantire una sempre maggiore diffusione del servizio agli assicurati, eventuali ulteriori domande di partecipazione potranno essere inoltrate anche dopo il termine indicato nel presente bando, ferma restando la data di scadenza delle convenzioni al 31 dicembre 2029.

L'INAIL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La stipula della convenzione è comunque condizionata dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda.

9 - Modalità di scelta

La Direzione Regionale INAIL per la Toscana si riserva di sottoscrivere le convenzioni con le strutture sanitarie che abbiano presentato domanda di manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, senza vincolo di esclusiva.

È indispensabile, inoltre, che le strutture risultino adeguate alle attese dell'utenza con l'obiettivo di realizzare risultati in termini di qualità e di contenimento del costo complessivo delle prestazioni.

10 - Modifiche

Su proposta di una o di entrambe le parti, è possibile valutare modifiche alla convenzione qualora risultassero funzionali al miglioramento delle attività in essa previste.

11 - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali delle Strutture che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

12 - Trattamento dei dati personali e sensibili

Le Strutture, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, in quanto titolari del trattamento, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Le Strutture si obbligano a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegnano altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

13 - Salute e sicurezza sul lavoro

Le Strutture garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008. Dichiarano, inoltre, l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla Struttura e alla/e unità operativa/e che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

14 - Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all'esistenza di Codici etici e Codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Le Strutture sanitarie si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel *Patto d'integrità* (All. 7) che costituirà parte integrante della convenzione.

15 - Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, nonché risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

16 - Imposta di bollo e di registrazione

La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

17 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti, Vicario del Dirigente dell'Ufficio attività istituzionali della Direzione regionale INAIL per la Toscana.

18 - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.inail.it al seguente percorso:

<https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/protocolli-accordi-e-convenzioni/avvisi-per-la-stipula-di-convenzioni.html>

Per eventuali informazioni sono disponibili le mail toscana-istituzionale@inail.it e toscana-sovrmedica@inail.it e i seguenti contatti:

- Ufficio attività istituzionali (ore 9:30-12:30) – dott.ssa Giuseppina Maria Maruti (tel. 335 200425); dott.ssa Caterina Balzani (tel. 334 6003453)
- Sovrintendenza sanitaria regionale (ore 9:30-12:30) dr. Vincenzo Calabretta (tel. 366 6895034).

La Direzione regionale INAIL per la Toscana si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.

f.to Per il Direttore regionale
Il Dirigente regionale vicario
dott. Mario Papani

- All. A - Elenco Sedi Inail Toscana
All. 1 - Manifestazione d'interesse
All. 2 - "Tariffario"
All. 3 - Scheda anagrafica Struttura
All. 4 - mod. Dichiarazione sostitutiva
All. 5 - mod. Dichiarazione di responsabilità e manleva
All. 6 - Patto d'Integrità